

# STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

## **CIRCOLARE DI APRILE 2015**

### **TORNA, MA SOLO PER IL 2015, IL REGIME DEI MINIMI CON TASSAZIONE AL 5%**

Il governo ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2015, per coloro che decidono di aprire una partita Iva, la possibilità di adesione al vecchio regime dei minimi con applicazione del regime fiscale agevolato al 5%.

Si tratta sostanzialmente della riviviscenza del regime dei minimi adottata attraverso lo slittamento di un anno (dal 2014 al 2015) della abrogazione del regime di cui all'art.27, commi 1 e 2 D.L. n.98/11.

La proroga ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2015, questo vuol dire che chi ha aperto partita iva successivamente a tale data potrà usufruire ancora del vantaggio legato alla minore aliquota di tassazione, 5%, al posto della più onerosa del 15% prevista dalla finanziaria per il nuovo regime forfettario anche essa in vigore per il 2015.

Chiaramente, ai fini della applicazione di tale regime di favore, occorre che il soggetto non dichiari compensi superiori a 30.000 euro. Inoltre va ricordato che il regime prevede un limite temporale di adesione stabilito in cinque anni e comunque, superato il quinquennio, la permanenza al massimo fino al compimento del 35esimo anno di età.

Ciò significa che per il 2015 i professionisti e i lavoratori autonomi potranno scegliere se aderire al vecchio regime dei minimi o al nuovo regime forfettario, che prevede, come detto, un'aliquota di tassazione al 15% per compensi compresi tra i 15.000 e i 40.000 euro, a seconda dell'attività che si svolge e senza limiti temporali o anagrafici (trattasi di fatto del regime naturale).

È importante ricordare che la proroga per il 2015 riguarda solo ed esclusivamente il regime agevolato di cui all'art.27, co.3 D.L. n.98/11 e non anche il c.d. "forfettino" di cui all'art.13 L. n.388/00 (meglio noto come regime delle "neoattività") che quindi risulta abrogato a far data dal 1° gennaio 2015.

Cosa fare nel caso in cui nel 2015 siano già state emesse fatture in applicazione di regimi differenti da quello del prorogato regime fiscale di vantaggio?

Possono verificarsi due casi:

- emissione di fattura sulla base del regime ordinario,
- emissione di fattura sulla base del regime forfettario introdotto dalla finanziaria 2015.

Nel primo caso la fattura sarà stata emessa con Iva, sarà quindi possibile emettere una nota di variazione *ex art.26 d.P.R. n.633/72* con restituzione dell'Iva pagata.

Nel secondo caso la fattura è stata comunque emessa senza Iva e con la dizione "*operazione senza applicazione dell'iva ai sensi dell'art.1, co.58 L. n.190/14*", in tal caso non è necessaria alcuna nota di variazione ma è ipotizzabile e auspicabile la sostituzione della fattura con altro documento analogo riportante la seguente dizione: "*operazione senza applicazione dell'iva ai sensi dell'art.1, co.100 L. n.244/07. Regime fiscale di vantaggio per la imprenditoria femminile e per i lavoratori in mobilità ex art.27, commi 1 e 2 D.L. n.98/11*".

Una ultima annotazione in tema di contributi previdenziali.

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Come sappiamo il legislatore ha previsto per i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi di cui all'art.1, co.58 L. n.190/14, l'applicazione di un regime contributivo di favore in base al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito effettivo senza versamento della quota fissa.

Tale regime contributivo agevolato non è applicabile al regime dei minimi *ex art.1, co.100 L. n.244/07* con la conseguenza che chi lo sceglie dovrà versare i contributi minimi e gli eccedenti il minimale.

## SPLIT PAYMENT - I CHIARIMENTI APPLICATIVI

Il nuovo articolo 17-ter del D.P.R. n.633/72 dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*). Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva che verrà così versata dai soggetti pubblici cessionari / committenti direttamente all'Erario. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell'Iva.

Le disposizioni sono applicabili già dallo scorso 1° gennaio 2015.

Nel corso del mese di febbraio sono stati forniti i chiarimenti applicativi: è stato infatti pubblicato il D.M. 23 gennaio 2015 (pubblicato il 3 febbraio 2015), aggiornato dal successivo D.M. 20 febbraio 2015, e sono state pubblicate la Circolare n.1/E/15 (dedicata a tale previsione) e la Circolare n.6/E/15 (che formalizza le risposte fornite dall'Agenzia durante i *forum* di gennaio, che in parte interessano anche la previsione in commento).

### Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali:

<b>Solo fatture</b>	La disposizione in commento interessa solo le fatture emesse ai sensi dell'articolo 21 d.P.R. n.633/72, che quindi recano addebito dell'imposta; sono invece in ogni caso <b>escluse le ricevute fiscali e gli scontrini</b> (che quindi saranno incassati per il loro importo integrale). È stato inoltre chiarito che il meccanismo di scissione dei pagamenti in commento non risulta applicabile per le operazioni soggette a regimi speciali Iva che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura (come regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese).
<b>Indicazione in fattura</b>	Una seconda indicazione importante è legata all'indicazione da dare in fattura circa l'assoggettamento della specifica operazione alla disciplina in commento. L'articolo 2, co.1 D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni emettono fattura secondo le regole previste dall'art.21 d.P.R. n.633/72 indicando nel documento l'annotazione " <b>scissione dei pagamenti</b> ". Da notare che questa indicazione oggi risulta obbligatoria, ma è da intendersi come una sorta di indicazione minima, che può ben essere completata con il riferimento normativo da cui essa promana; quindi, certamente non commetterà un errore chi annoterà in fattura l'indicazione " <i>operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter d.P.R. n.633/72</i> " o altra dizione equivalente (non è

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>raro che gli Enti nei confronti dei quali viene emessa la fattura richiedano indicazioni specifiche e più complete).</p> <p>Va inoltre segnalato l'aggiornamento delle procedure di predisposizione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Per consentire l'emissione della <b>fattura elettronica</b> con le nuove indicazioni legate allo <i>split payment</i>, il tracciato è stato modificato il 2 febbraio scorso. Il sistema è stato adeguato per permettere l'assolvimento dell'obbligo mediante l'aggiunta di un valore (il carattere "S" appunto per l'indicazione della scissione dei pagamenti) tra quelli ammissibili per il campo &lt;EsigibilitaIVA&gt;.</p>
<b>Decorrenza</b>	<p>La nuova disposizione trova di fatto applicazione in relazione alle operazioni <b>fatturate a partire dal 1° gennaio 2015</b>: non rientrano quindi nell'ambito applicativo dello <i>split payment</i> tutte quelle operazioni già fatturate all'ente pubblico alla data del 31 dicembre 2014 e per le quali non si era ancora verificata l'esigibilità dell'imposta (che quindi continuano a seguire il regime con il quale sono state in precedenza emesse).</p>
<b>Esonero</b>	<p>L'articolo 17-ter d.P.R. n.633/72 stabilisce due esoneri, previsti rispettivamente al co.1 e al co.2: il primo è relativo alle operazioni in inversione contabile (quelle per le quali l'Ente è debitore dell'imposta), il secondo riguarda invece i compensi soggetti a ritenuta.</p> <p>In relazione a questa seconda previsione l'Agenzia ha affermato che <i>"Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto"</i>. In particolare, i professionisti interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturano alla pubblica amministrazione, sono esclusi dallo <i>split payment</i>. Va notato che, di conseguenza, questi continuano a poter applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall'art.6, co.5 d.P.R. n.633/72.</p>
<b>Enti interessati</b>	<p>Sono interessati da <i>split payment</i> le cessioni e le prestazioni rese <i>"nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al D.Lgs. n.267/00, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza"</i>.</p> <p>Secondo le indicazioni della Circolare n.1/E/15 si considerano ricompresi nell'ambito applicativo della scissione dei pagamenti anche i seguenti Enti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam);</li><li>• Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni;</li><li>• le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;</li><li>• Enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche.</li></ul> <p>Al contrario, vanno esclusi dall'applicazione della disposizione in commento le cessioni di</p>

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>beni e le prestazioni di servizi rese ai seguenti Enti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• enti previdenziali privati o privatizzati,</li><li>• aziende speciali (ivi incluse quelle delle Cciao) e la generalità degli Enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.</li><li>• gli Ordini professionali,</li><li>• gli Enti ed istituti di ricerca,</li><li>• le Agenzie fiscali,</li><li>• le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom),</li><li>• le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa),</li><li>• gli Automobile club provinciali,</li><li>• l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran),</li><li>• l'Agenzia per L'Italia Digitale (Agid),</li><li>• l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail),</li><li>• l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo).</li></ul> <p>La Circolare n.1/E/15 afferma inoltre che, per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi Enti pubblici acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell'ausilio dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. Ipa), consultabile alla pagina: <a href="http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php">http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php</a>.</p> <p>Non si tratta di una elencazione esaustiva: laddove, in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi sull'applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l'operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.</p>
<b>Rimborsi</b>	<p>L'introduzione della scissione dei pagamenti comporterà, a carico dei soggetti che operano frequentemente con la Pubblica Amministrazione, il rischio di maturare forti crediti Iva, proprio per il fatto che l'imposta addebitata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi non viene incassata. Sul punto è intervenuto il D.M. 23 gennaio 2015 che, nella versione corretta dal D.M. 20 febbraio 2015, consente a tali soggetti di richiedere il <b>rimborso in via prioritaria</b>, anche senza possedere i requisiti di cui all'art.2 del D.M. 22 marzo 2007, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• esercizio dell'attività da almeno tre anni;</li><li>• importo del credito Iva chiesto a rimborso almeno pari a 10.000 euro per i rimborsi annuali e 3.000 euro per i rimborsi trimestrali;</li><li>• ammontare di credito Iva chiesto a rimborso almeno pari al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assoluta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno</li></ul>

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso.  
Sul punto l'art.8 co.2 del D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i rimborsi possono essere erogati per un importo non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata mediante "split payment" nel periodo oggetto del rimborso.

## TREMONTE QUATER I CHIARIMENTI TARDIVI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Decreto legge "Competitività" (D.L. n.91/14) assegna alle imprese un credito d'imposta pari al 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi che eccede la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente. Per le caratteristiche che presenta l'agevolazione è stata da molti definita "Tremonti quater", ancorché rispetto alle precedenti versioni l'attuale disposizione non riguarda né gli investimenti in immobili né in autoveicoli, personal computer o apparecchi di telefonia, ma risulta limitata ad una ben precisa categoria di beni collocabile tra gli impianti. Tale disposizione interessa gli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015. Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la **Circolare n.5/E del 19 febbraio 2015** ha fornito (in maniera non molto tempestiva visto che buona parte per periodo interessato dall'agevolazione è già trascorso) i chiarimenti applicativi di tale istituto.

### Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali:

<b>Soggetti interessati</b>	L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, nonché gli enti non commerciali per l'attività commerciale esercitata. L'agevolazione compete anche alle imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014).
<b>Investimenti agevolabili</b>	L'agevolazione spetta per gli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO2007. Conseguentemente, ai fini dell'individuazione dei beni agevolabili, occorre verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28), indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, etc.). Non rileva il codice attività del soggetto cedente.
<b>Beni complessi</b>	Nell'ipotesi di investimento avente ad oggetto un bene complesso, assumono rilievo ai fini dell'agevolazione anche i beni, oggetto del medesimo investimento complessivo, non inclusi nella divisione 28, destinati al funzionamento dei beni rientranti nella suddetta divisione a condizione che costituiscano dotazioni dell'investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 (ad esempio,

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p><i>computer</i> e programmi di <i>software</i> che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature agevolabili).</p> <p>Al di fuori della predetta ipotesi, ai fini dell'agevolazione rileva l'acquisto di "parti e accessori" solo se espressamente inclusi nella divisione 28.</p> <p>Infine, si precisa che gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai fini dell'agevolazione anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti.</p> <p>I beni agevolati devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "strumentali", mentre sono esclusi i beni merce e i beni di consumo,</li><li>• "nuovi", quindi sono esclusi i beni già utilizzati (a meno che non siano beni dimostrativi, nel qual caso l'agevolazione è ammessa)</li><li>• mentre non rileva l'effettiva entrata in funzione del bene.</li></ul> <p>Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della "novità" sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.</p>
<b>Importo minimo</b>	<p>L'agevolazione spetta con riferimento agli investimenti di importo almeno pari a 10.000 euro; tale limite deve essere verificato con riferimento a ciascun singolo investimento. Per la verifica di tale limite si devono tenere in considerazione anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio trasporto e montaggio).</p> <p>In caso di beni complessi, il costo del bene deve essere assunto al lordo delle parti accessorie e dei componenti indispensabili al funzionamento del bene, ancorché non inclusi nella divisione 28.</p>
<b>Modalità di realizzazione degli investimenti</b>	<p>L'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per i beni acquistati da terzi</li><li>• per i beni costruiti in economia</li><li>• per i beni costruiti mediante contratto di appalto</li><li>• per i beni acquisiti tramite <i>leasing</i>.</li></ul>
<b>Calcolo della media</b>	<p>L'agevolazione spetta per l'eccedenza della media rispetto agli investimenti realizzati nel quinquennio precedente, escludendo il periodo d'imposta nel quale l'investimento è stato maggiore.</p> <p>Si precisa che la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente va calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali investimenti non sono stati effettuati. Il computo va fatto, quindi, su tutti gli anni, anche se in uno o più di essi l'importo di tali investimenti è pari a zero.</p> <p>Per quanto riguarda la tipologia di investimenti da prendere in considerazione per il calcolo della media, al fine di garantire l'omogeneità dei valori comparati, i criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto</p>

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>(quindi occorre prendere in considerazione solo i beni della tabella 28, strumentali e nuovi, di importo superiore a 10.000 euro).</p> <p>Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta, nel conteggio della media degli investimenti, si farà riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione degli investimenti agevolati, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.</p> <p>Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014 il credito di imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta.</p>
<b>Il credito d'imposta</b>	<p>Una volta determinata l'eccedenza degli investimenti, a tale importo si applica la misura del 15% per il calcolo del credito d'imposta beneficiabile; tale credito deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti, tramite compensazione da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24.</p> <p>Nel caso in cui, per motivi di incapacienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta.</p> <p>Detto credito d'imposta, anche se indicato nel quadro RU del modello Unico, non è subordinato al limite di utilizzo di 250.000 euro previsto per la generalità dei crediti d'imposta.</p> <p>Non si applica neppure la preclusione alla compensazione nel caso di debiti erariali iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro.</p>
<b>Cumulabilità</b>	<p>Tale credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni.</p>

## LA TENUTA “FACOLTATIVA” DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

L'articolo 45 del D.L. n.5/12 ha abolito l'obbligo di tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza introdotto dal *Codice della Privacy* (D.Lgs. n.196/03), che costituiva la principale misura minima di sicurezza prevista in relazione all'obbligo generale di protezione dei dati personali. Il soggetto obbligato alla redazione e all'aggiornamento del D.P.S. era il titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'abolizione dell'obbligo di tenuta del D.P.S. non impatta sull'obbligo di rispettare le misure minime di sicurezza al fine di proteggere i dati personali, tutt'oggi previsto dall'art.34, co.1 D.Lgs. n.196/03.

# STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Imprese, professionisti, enti privati e pubblici e, in generale, chi tratta dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono sempre strutturare le proprie organizzazioni al fine di rispettare le misure minime di sicurezza. Le norme introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n.196/03 obbligano a diversi adempimenti, tra cui:

- la nomina del **titolare del trattamento dei dati**;
- la nomina dei **responsabili del trattamento dei dati**;
- la nomina degli **incaricati al trattamento dei dati**;
- la nomina dell'**amministratore di sistema**;
- il rilascio di apposita **informativa** sulle finalità e modalità di trattamento dei dati;
- la preventiva richiesta del **consenso** al trattamento dei dati;
- la notificazione al Garante della *Privacy*, quando ricorra l'obbligo;
- l'**adozione di idonee misure di sicurezza**, per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre il rischio di sottrazione, alterazione, perdita degli stessi; accesso non autorizzato da parte di terzi agli ambienti in cui sono custoditi e trattamento di dati non consentito e non conforme a quanto normativamente previsto.

➔ Per i soggetti che erano obbligati *ex lege* alla tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza fino al periodo di imposta 2011, si ritiene consigliabile procedere con l'aggiornamento entro il 31 marzo di ciascun anno del documento, di modo da verificare e rendicontare nel D.P.S. la corretta adozione delle misure minime di sicurezza obbligatorie ai sensi del *Codice della Privacy*.

## L'AGENZIA PUBBLICA L'ATTESA CIRCOLARE ESPLICATIVA IN TEMA DI **REVERSE CHARGE**

Con la **Circolare n.14/E del 27 marzo** scorso l'Agenzia delle Entrate pubblica finalmente gli attesi chiarimenti in merito alle nuove ipotesi per le quali trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile o *reverse charge*, già in vigore a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015.

La Circolare commenta, quindi, le seguenti ipotesi introdotte all'interno del comma 6 dell'art.17 del Decreto Iva ad opera della Legge di Stabilità 2015:

- lett. a-ter) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- lett. d-bis) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'art.12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
- lett. d-ter) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- lett. d-quater) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art.7-bis, co.3, lett. a).



# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Nessuna precisazione, invece, relativamente all'ipotesi contemplata dalla nuova lett. d-quinquies) del citato art.17; tale ipotesi, riferita alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3) è infatti subordinata alla necessaria autorizzazione da parte del Consiglio UE, che peraltro pare intenzionato a non concederla.

Altra fattispecie interessata dalla circolare in commento è quella relativa all'applicazione del *reverse charge* per le cessioni di "bancali in legno (*pallet*) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo" prevista dall'art.74, co.7, del decreto Iva così come modificato legge di Stabilità 2015 e anch'essa decorrente dal 1° gennaio 2015.

## Errori senza sanzioni

Il primo importante chiarimento riguarda la cosiddetta "clausola di salvaguardia" e cioè le previsioni destinate ai comportamenti tenuti dai contribuenti dal 1° gennaio 2015 e fino al 26 marzo 2015 (giorno che precede l'emanazione della presente circolare). Sul punto la C.M. n.14/E precisa opportunamente che "sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi".

Non è quindi necessario, alla luce di quanto stabilito dalla richiamata circolare, modificare eventuali comportamenti pregressi che alla luce dei presenti chiarimenti si fossero rivelati errati.

Vediamo ora di esaminare i tre macro argomenti nei quali è suddivisa la circolare: *reverse charge* nel settore edile, nel settore energetico e nella cessione dei *pallets* recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

## Reverse charge nel settore edile

*a-ter) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici*

È questa la fattispecie di maggior frequenza e nella quale i chiarimenti erano molto attesi da parte degli operatori. Due sono i principi espressi nel documento di prassi e che vanno evidenziati:

<b>1° PRINCIPIO</b>	⇒	per l'individuazione delle prestazioni di cui alla lettera a-ter) si deve fare riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007 (detto criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici)
<b>2° PRINCIPIO</b>	⇒	il Legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, ha sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili.

In applicazione dei suddetti principi, la Circolare n.14/E ha precisato che:

- devono ricomprendersi nell'ambito applicativo della norma in commento anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le "unità in corso di definizione" rientranti nella categoria catastale F4;
- sono escluse dal meccanismo del *reverse charge* le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell'edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.);

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

- devono applicare il *reverse charge* indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile;
- il sistema dell'inversione contabile si applica, a prescindere dalla circostanza che:
  - le prestazioni siano rese dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
  - le prestazioni siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
  - dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti;
  - dalla tipologia di attività esercitata
- devono ritenersi escluse dal *reverse charge* le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

Vediamo ora di sintetizzare i chiarimenti in relazione a ciascuna delle prestazioni interessate dalla norma.

<b>Servizi di pulizia negli edifici</b>	<p>Sono da ricomprendere le prestazioni relative alle attività classificate come servizi di pulizia dalla Tabella ATECO2007, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad edifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;</li> <li>- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.</li> </ul> <p>Devono intendersi escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.</p>
<b>Demolizione di edifici</b>	<p>Sono da ricomprendere le prestazioni relative alla seguente attività classificata dalla Tabella ATECO2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 43.11.00 Demolizione</li> </ul>
<b>Installazione di impianti relativi ad edifici</b>	<p>Sono da ricomprendere le prestazioni relative alle seguenti attività classificate dalla Tabella ATECO2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);</li> <li>- 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);</li> <li>- 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;</li> </ul>
<b>Installazione di impianti relativi ad edifici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);</li> <li>- 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)</li> <li>- 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;</li> <li>- 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;</li> <li>- 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).</li> </ul>

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p><b><u>Problema delle manutenzioni</u></b></p> <p>Il fatto che l’Agenzia richiami espressamente nei codici ATECO2007 anche le manutenzioni e le riparazioni fa ritenere che anche per tali prestazioni sia da applicare il meccanismo del <i>reverse charge</i>.</p>
<b>Completamento di edifici</b>	<p>Ai fini dell’individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di “completamento di edifici” soccorrono le classificazioni fornite dai seguenti codici attività ATECO 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 43.31.00 Intonacatura e stuccatura;</li><li>- 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;</li><li>- 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;</li><li>- 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;</li><li>- 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;</li><li>- 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili- muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);</li><li>- 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici”.</li></ul> <p>Debbono ritenersi escluse dal meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 2007 43.12, in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione.</p> <p><b><u>Presenza di unico contratto comprendente pluralità di prestazioni</u></b></p> <p>In presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del <i>reverse charge</i>.</p> <p><b><u>Presenza di contratto unico di appalto con prestazioni soggette a reverse</u></b></p> <p>Negli appalti aventi ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art.3 c.1 lett. c) e d), del d.P.R. n.380/01, <u>“In una logica di semplificazione, l’Agenzia ritiene che, anche con riferimento alle prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge”.</u></p>

## **Reverse charge nel settore energetico (lettera a-ter)**

*d-bis) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’art.3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’art.12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;*

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

*d-ter) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;*

*d-quater) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art.7-bis, co.3, lett.a);*

In relazione a tali fattispecie vai in primis ricordato che si tratta di una misura di carattere temporaneo in quanto l'art.199-bis della Direttiva 112/2006 consente di estendere il meccanismo del *reverse charge* alle operazioni sopra elencate per una durata non inferiore a due anni e non oltre la data del 31 dicembre 2018.

La Circolare n.14/E precisa che nell'ambito applicativo della norma vanno ricompresi i certificati che hanno finalità di incentivazione dell'efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità alle finalità e agli obiettivi della Direttiva n.2003/87/CE, quali ad esempio:

- i certificati verdi
- i titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi)
- le garanzie di origine.

Pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto i titoli sopra richiamati sono soggetti all'applicazione del *reverse charge* ai sensi dell'art.17, co.6, lettera d-ter), del Decreto Iva.

L'Agenzia inoltre ritiene che debbano essere compresi nell'ambito applicativo della lettera d-ter) anche le:

- unità di riduzione delle emissioni (ERU) e
- le riduzioni certificate delle emissioni (CER).

## ⇒ Settore delle fonti rinnovabili

Come affermato nella lettera d-quater) l'estensione del *reverse charge* riguarda le cessioni di gas e di energia elettrica al "soggetto passivo-rivenditore" inteso come "un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica (...) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile" (articolo 7-bis), co.3, lett. a) d.P.R. n.633/72).

Sul punto la Circolare n.14/E precisa che

- restano escluse dall'ambito applicativo della disposizione in commento le cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un consumatore finale;
- il meccanismo del *reverse charge* non può ritenersi applicabile alle cessioni di GPL, in quanto le stesse non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connesse a tale sistema.

## Reverse charge nella cessione dei pallets

Art.74, co.7 d.P.R. n.633/72 "bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo"

La Circolare n.14/E sul punto precisa che non è richiesta – come nel caso dei rottami - la condizione che i beni in questione (*pallets*) siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente, nel caso che qui interessa, che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo. Con la locuzione "cicli di utilizzo successivi al primo", il Legislatore ha voluto fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del *pallet* nuovo e conseguentemente, tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate al regime dell'inversione contabile.

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Infine, la Circolare n.14/E, dopo aver esaminato le singole fattispecie, affronta diverse aspetti applicativi della disciplina che vengono di seguito sintetizzati in forma di rappresentazione schematica.

<b>Rapporto tra split payment e reverse</b>	La norma prevede espressamente che le disposizioni relative allo <i>split payment</i> non si applicano qualora l'ente pubblico sia debitore di imposta. I servizi resi alla Pubblica Amministrazione, soggetti al meccanismo dell'inversione contabile, sono unicamente quelli che vengono acquistati da quest'ultima nell'esercizio della propria attività economica.
<b>Applicazione reverse da parte di società consorziate</b>	Qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile alla disciplina del <i>reverse charge</i> , tale modalità di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, è applicabile anche da parte delle società consorziate per le prestazioni rese al consorzio.
<b>Reverse e regime iva per cassa</b>	L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, costituendo una deroga alle modalità ordinarie di assolvimento dell'imposta, esclude, quindi, l'applicabilità del regime di <i>cash accounting</i> . Pertanto, qualora i soggetti che abbiano optato per l'Iva per cassa, dal 1° gennaio 2015, pongano in essere operazioni che, per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, rientrano nel meccanismo del <i>reverse charge</i> , relativamente a tali operazioni non potranno più applicare per il regime di <i>cash accounting</i> .
<b>Reverse e nuovo regime forfettario</b>	Non si applica il <i>reverse charge</i> alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfettario (si rinvia a Circolare n.37/E/06 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei "minimi"). Qualora, invece, tali soggetti acquistino beni o servizi in regime di <i>reverse charge</i> , gli stessi saranno tenuti ad assolvere l'imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell'imposta a debito.
<b>Acquisti promiscui da parte di enti non commerciali</b>	Per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell'ente, assoggettabile al meccanismo dell'inversione contabile, da quella imputabile all'attività istituzionale, anche in presenza di unico corrispettivo riferibile ad un contratto, occorrerà far riferimento a criteri oggettivi quali, ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all'entità del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale degli edifici interessati, etc..
<b>Reverse nei casi di utilizzo del plafond</b>	Con un'interpretazione per certi versi criticabile la Circolare n.14 ha precisato che in caso di emissione di lettera di intento da parte dell'esportatore abituale con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art.17, co.6 d.P.R. n.633/72, troverà applicazione la disciplina del <i>reverse charge</i> , che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. Dette operazioni, pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi del citato l'art.17, co.6 d.P.R. n.633/72 e non ai sensi dell'art.8, co.1, lett. c) del medesimo d.P.R. n.633/72. Conseguentemente, per tali operazioni non potrà essere utilizzato il <i>plafond</i> .
<b>Soggetti esclusi dal reverse</b>	La Circolare n.14/E elenca, a titolo esemplificativo, una serie di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali ed essendo di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal d.P.R. n.633/72, sono esclusi dall'applicazione del <i>reverse charge</i> . Si tratta di: <ul style="list-style-type: none"> <li>● produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro, di cui all'art.34</li> </ul>

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

co.6 d.P.R. n.633/72;

- esercenti attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n.640/72 ai quali, agli effetti dell'Iva, si applicano le disposizioni di cui all'art.74, co.6 d.P.R. n.633/72;
- enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla L. n.398/91;
- soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al d.P.R. n.633/72 che, nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro, di cui all'art.74-*quater*, co.5 d.P.R. n.633/72.

## RIMEDIO PER LE RATEAZIONI DECADUTE CON EQUITÀLIA

L'articolo 19 d.P.R. n.602/73 prevede che il contribuente possa richiedere all'Agente della riscossione la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Nei casi in cui il debitore si trovi per ragioni estranee alla propria responsabilità in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica la rateazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. Fino a che i pagamenti sono regolari (cioè fino ad un massimo di 7 rate scadute), il contribuente non è più considerato inadempiente ed è al riparo da eventuali azioni cautelari o esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti). I piani di rateizzazione (ordinari e straordinari) scaduti possono essere prorogati una sola volta.

L'articolo 10, co.12-*quinquies* D.L. n.192/14 prevede che a favore dei contribuenti decaduti da un piano di rateazione entro il 31 dicembre 2014 possa essere concesso un nuovo piano di rateazione di massimo 72 rate mensili se viene presentata l'Istanza di Rateazione ai sensi dell'art.11-*bis* D.L. n.66/14 entro il prossimo 31 luglio 2015.

### Il beneficio del "ripescaggio"

Sono interessati alla norma di favore i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione entro il 31 dicembre 2014; quindi, sembrerebbero rientrarvi tutti coloro che sono decaduti da uno qualsiasi dei piani di rateizzazione ordinario e straordinario, anche se già oggetto di proroga. Il nuovo piano di rateazione eventualmente concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

Qualora la richiesta di rateazione sia presentata successivamente ad una segnalazione effettuata all'Agente della Riscossione da parte della Pubblica Amministrazione *ex art.48-bis* d.P.R. n.602/73 (pagamenti di importo superiore a 10.000 euro a favore di un contribuente che risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento di ammontare di almeno 10.000 euro), la rateazione non può essere concessa limitatamente agli importi che costituiscono oggetto della predetta segnalazione.

# STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Per beneficiare delle nuove disposizioni, Equitalia ha approvato uno specifico modello (<http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/Istanza-per-rateazioni-decadute-alla-data-del-31-dicembre-2014.pdf>) che conferma la circostanza per cui non sono richieste giustificazioni particolari per ottenere la riapertura della rateazione.

Per beneficiare di tale “ripescaggio” dei piani di rateazione decaduti entro il 31 dicembre 2014 il modello va presentato entro il prossimo 31 luglio 2015 presso il competente Agente della Riscossione o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia.

## **LIQUIDAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA (QuIR)**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore il 3 aprile prossimo, il D.P.C.M. n.29 del 20 febbraio 2015, recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del Tfr come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

### **Lavoratori interessati**

Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della QuIR tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per i quali trovi applicazione l’istituto del Tfr. Vi sono tuttavia delle limitazioni soggettive, quindi è bene valutare caso per caso se sia possibile usufruire di questa opzione.

L’opzione può essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità esplicite o tacite, del Tfr maturando alle forme pensionistiche complementari dove, nel corso del periodo di durata dell’opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell’ambito della forma pensionistica medesima, nonché dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

### **Misure compensative**

Per i periodi di paga da marzo 2015 a giugno 2018, per i lavoratori che abbiano richiesto la liquidazione della QuIR, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il Tfr dell’Inps (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali) sulle quote maturande di Tfr corrisposte. Inoltre, il datore di lavoro che, senza accedere alle misure di finanziamento assistito da garanzia, effettui la liquidazione della QuIR, potrà dedurre dal reddito d’impresa il 4% (6% per imprese con meno di 50 addetti) dell’ammontare del Tfr liquidato e potrà diminuire il costo del lavoro attraverso una riduzione (0,28% dal 2014) degli oneri impropri correlata al flusso di Tfr maturando liquidato.

### **Finanziamento garantito**

Per finanziare la liquidazione mensile della QuIR, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria Inps, possono accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo e dello Stato in ultima istanza, al quale non può essere applicato un tasso, comprensivo di ogni eventuale onere, superiore a quello di rivalutazione del Tfr tempo per tempo vigente.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Distinti saluti.

Dott. Alberto Livraghi